



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 16/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in data 5.1.2006, stipulava con un intermediario, cui successivamente subentrava l'attuale resistente, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per complessivi € 25.177,20, rimborsabile in n. 120 quote mensili da € 209,81; corrispondeva € 251,77 a titolo di commissioni bancarie, € 1.384,76 per commissioni in favore della mandataria e € 1.877,83 a titolo di costi assicurativi.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 1° marzo 2010 in corrispondenza della 49^a rata di rimborso senza che il ricorrente beneficiasse della retrocessione degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati il cui rimborso, determinato proporzionalmente alla durata residua del finanziamento, veniva richiesto con il reclamo.

L'intermediario riscontrava la richiesta limitandosi a comunicare "di avere sottoposto al vaglio della competente Autorità giudiziaria i fatti e le circostanze relativi al reclamo presentato" e si riservava di procedere all'esame della posizione all'esito delle indagini.

Ritenendo insoddisfacente il riscontro fornito il ricorrente reiterava le proprie richieste con il presente ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La resistente ha inteso difendersi esclusivamente in rito. L'intermediario ha riproposto l'eccezione di irricevibilità del ricorso per "litispendenza" avendo provveduto a depositare "atto di esposto e di contestuale denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Modena" in relazione ad una serie di anomalie riscontrate in ordine a reclami e ricorsi aventi ad oggetto analoghi finanziamenti, tutti stipulati per il tramite di una Società (attualmente in liquidazione) che ha agito come mandataria di altro intermediario, poi incorporato dall'odierna resistente.

Il ricorrente ha contestato l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca insistendo nelle proprie richieste.

In conclusione, il ricorrente ha chiesto al Collegio di "accertare l'infondatezza della causa di irricevibilità del ricorso [...] e accertare il diritto [...] al rimborso e quindi accogliere ed assegnare" l'importo di € 1.111,04 a titolo di premio assicurativo non goduto e € 819,28 a titolo di commissioni in favore della mandataria non maturate, oltre interessi dalla data della richiesta; ha chiesto altresì il rimborso "delle spese di assistenza valutate in via equitativa".

La convenuta ha chiesto al Collegio "di voler respingere il ricorso [...] sia per quanto descritto in premessa – in relazione alla necessità di attendere l'esito delle indagini dell'Autorità Giudiziaria competente – sia in virtù della conseguente eccezione di inammissibilità sopra dispiegata".

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto.

Il Collegio deve, in primo luogo, rilevare che dalle controdeduzioni dell'intermediario si evince che la convenuta ha depositato denuncia-querela presso la locale Procura della Repubblica, ma che pur rendendosi disponibile ad esibire l'esposto in questione, non ha allegato agli atti la pertinente documentazione.

Non è pertanto possibile ricostruire specificamente i fatti posti a base della denuncia e la coincidenza degli stessi, eventualmente anche solo indiretta, con i fatti posti a base del ricorso.

In secondo luogo, il ricorrente non ha prodotto allegazioni utili a comprovare l'avvenuta (anticipata) estinzione del finanziamento, limitandosi ad allegare esclusivamente copia del contratto e del relativo conteggio estintivo. Si è reso pertanto impossibile desumere l'estinzione del rapporto, ancorché in via implicita, dal contenuto delle controdeduzioni, trattandosi di difese articolate solo in rito dalle quali non è possibile inferire alcunché in merito al perfezionamento della fattispecie estintiva.

Successivamente, il giorno precedente alla riunione del Collegio per la decisione, il ricorrente ha integrato la documentazione con la trasmissione di due busta paga attestanti i rapporti con il datore di lavoro.

Come si è già rilevato, l'intermediario ha riproposto l'eccezione di irricevibilità del ricorso per "litispendenza", avendo provveduto a depositare "atto di esposto e di contestuale denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Modena" in relazione ad una serie di anomalie riscontrate in ordine a reclami e ricorsi aventi ad oggetto analoghi finanziamenti, tutti stipulati per il tramite di una Società (attualmente in liquidazione) che ha agito come mandataria di altro intermediario, poi incorporato dall'odierna resistente.

Il Collegio ABF di Napoli ha già valutato – e deciso nel senso del non accoglimento – la medesima questione pregiudiziale sollevata dal resistente (v., tra le ultime, decisioni nn. 4383 e 4440/2014)



In particolare, rileva, ai fini della odierna decisione, quanto stabilito con la decisione n.4440 del 2014. In tale sede, il Collegio ha preso le mosse dall'eccezione in rito sollevata dall'intermediario - il quale ha ritenuto che il ricorso fosse irricevibile, attesa la pendenza del procedimento penale instaurato dinanzi all'autorità giudiziario dallo stesso convenuto - per pervenire alla soluzione che l'eccezione fosse infondata e dovesse essere, quindi, rigettata.

Seppure deve convenirsi che le Disposizioni che regolano il procedimento presso l'Abf dispongano che – in pendenza di un'azione giurisdizionale – il ricorso dinanzi all'Arbitro sia improcedibile, deve pur precisarsi, ha rilevato il Collegio, che detta improcedibilità assume quale necessario presupposto, logico oltre che giuridico, che la questione sottoposta al vaglio del giudice sia coincidente con quella presentata dinanzi all'ABF.

In tal senso deve essere interpretata anche la decisione del Collegio di coordinamento n. 3961/12; essa, infatti, seppure riferita a fattispecie non pienamente coincidente con quella in esame, ha chiarito che la litispendenza (cui fa riferimento la Sez. I, par. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) sia riferibile anche ai procedimenti penali, purché vi sia quantomeno una connessione impropria tra le due controversie. La richiamata decisione, in altri termini, ha inteso precisare che – ha ribadito il Collegio - per pronunciare l'irricevibilità del ricorso sia comunque necessario che tra i due procedimenti sussista se non una assoluta identità, almeno una significativa comunanza degli elementi soggettivi e/o oggettivi che caratterizzano la fattispecie. Nel caso di specie, invece, ha concluso il Collegio nella decisione n. 4440, il convenuto non ha offerto alcun elemento dal quale possa desumersi la sussistenza della richiamata connessione almeno impropria tra l'oggetto del ricorso e del procedimento penale dallo stesso instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica, limitandosi a richiamare una serie di non meglio chiarite "anomalie", riscontrate in ordine a reclami e ricorsi quali quello in esame; di conseguenza, esso ha assunto la presentazione della denuncia querela quale elemento necessario e sufficiente al fine di pervenire all'accertamento della rilevata litispendenza, senza allegare alcuna specifica circostanza da sottoporre al vaglio del Collegio.

Una più corretta interpretazione delle norme procedurali, anche alla luce degli arresti dell'ABF sul punto, non può che portare, dunque, ha stabilito il Collegio, al rigetto dell'eccezione sollevata. Né tale conclusione può ritenersi superata in ragione della riserva, espressa da parte resistente, di produrre la documentazione relativa al procedimento penale su richiesta di questo Collegio; al di là della circostanza per la quale detta riserva non è prevista dalle disposizioni che regolano il presente procedimento, deve comunque rilevarsi che – contrariamente a quanto assunto nelle controdeduzioni – la pendenza del procedimento penale non è di ostacolo all'allegazione della documentazione relativa al caso di specie.

Nel merito, il Collegio ha osservato allora che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la sussistenza dell'invocato diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento, poiché non ha prodotto alcun elemento (ad eccezione del – di per se stesso non decisivo in ordine alla effettiva estinzione del finanziamento – conteggio di estinzione) a fondamento della propria domanda, evidentemente confidando nell'allegazione della documentazione contrattuale da parte dell'intermediario.

Pertanto il Collegio è pervenuto al rigetto della domanda di rimborso degli oneri commissionali e del premio, in assenza della prova del diritto di cui si è chiesta tutela, ex art. 2697 cod. civ.

Con riguardo al caso in esame, è da rilevare che parte ricorrente ha integrato la documentazione a conforto della sua richiesta, producendo, a ridosso della decisione, due buste paga per dimostrare (presuntivamente) l'avvenuta estinzione del finanziamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In proposito, a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'adeguatezza o meno degli elementi forniti, il Collegio evidenzia che la procedura dinanzi all'Abf prevede, ai fini della definizione delle contrapposte prospettazioni, con le relative allegazioni anche probatorie, esclusivamente la presentazione del ricorso e delle controdeduzioni.

Anche se è da reputare ammessa una successiva presentazione di scritti di replica, la relativa funzione deve comunque ritenersi possa essere solo illustrativa e chiarificatrice delle richieste e allegazioni, anche probatorie, già introdotte nel giudizio, non potendo, invece, modificare il quadro processuale, pure probatorio, già delineato in precedenza.

Il Collegio si orienta, quindi, per il non accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI